

FERROVIE DI REGGIO-EMILIA



REGOLAMENTO

PER

IL PERSONALE



TIP. DI STEFANO CALDERINI E FIGLIO

1886.



Biblioteca Centrale FS

N° inv. 9655

Coll. D III 42/1

FERROVIE DI REGGIO-EMILIA

REGOLAMENTO

PER

IL PERSONALE



TIP. DI STEFANO CALDERINI E FIGLIO

1886.

Basi organiche.

ART. 1. Il quadro organico del personale, che si divide in stabile e avventizio, non può essere modificato senza deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Occorrendo eventualmente del Personale avventizio, oltre a quello portato dal quadro organico, potrà il medesimo, nei soli casi di assoluta urgenza, essere assunto dal Direttore dell'Esercizio con obbligo di darne informazione al Consiglio d'Amministrazione, nella prossima seduta.

ART. 2. Le nomine, le promozioni di grado, le gratificazioni, le riduzioni di stipendio, le degradazioni, le sospensioni dal servizio per oltre 8 giorni di tempo, ed i licenziamenti, devono esser deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In casi d' urgenza, per la sicurezza o regolarità del servizio, potrà il Direttore dare disposizioni per sospensioni dal servizio anche oltre gli 8 giorni, per degradazioni o per licenziamenti di personale, riferendone al Consiglio nella prossima seduta.

ART. 3. Il Personale è a retribuzione mensile, o a retribuzione giornaliera, la quale ultima è conteggiata sulla base delle giornate o frazioni di giornata effettivamente impiegate nel lavoro.

Il pagamento del personale si fa in via generale a mese posticipato: potranno però essere pagati a quindicina posticipata gli operai addetti all' officina ed il personale avventizio di sorveglianza e manutenzione delle linee.

Sono a retribuzione giornaliera i fuochisti, gli operai, i guardiani, i cantonieri, i guarda-eccentriche, e i manovali delle Stazioni e Fermate.

Tutto il rimanente del personale è a retribuzione mensile.

ART. 4. Ogni agente dovrà costituire un fondo di massa rilasciando sullo stipendio un

percentuale che verrà stabilito dal Direttore dell' Esercizio.

Tale fondo di massa è destinato a garantire l' Amministrazione dell' importo degli effetti di vestiario forniti agli agenti, degli oggetti dati loro in consegna: per modo che i depositi stessi possono essere soggetti a parziale perdita, anche nel caso di abbandono del servizio, da parte dell' agente, senza il debito preavviso, o nel caso di mancanza che dia luogo al licenziamento con danno diretto od indiretto per l' Amministrazione. Tale fondo di massa sarà definitivamente costituito quando abbia raggiunto la cifra rispettivamente determinata come in appresso e purchè l' agente si trovi provvisto di vestiario in modo da non dover fare nuove richieste per almeno tre mesi.

Il fondo di massa sarà costituito da una somma corrispondente ad un mese d' ogni rispettivo stipendio.

ART. 5. Il licenziamento degli agenti stabili non avrà luogo che per demerito o per inabilità al servizio, *esclusioni di pen-*
sonato.

Nel primo caso il licenziamento può essere immediato, salvo anche alla Amministrazione il diritto di risarcimento dei danni che eventualmente le fossero derivati.

* *Art. secondo. Ogni licenziamento avrà luogo con un preavviso di 15 giorni per gli agenti a stipendio giornaliero e di un mese per quelli a stipendio mensile.*

Il licenziamento del personale avventizio può aver luogo ogniqualvolta cessi il bisogno della sua opera, mediante il preavviso di 15 giorni per gli agenti a stipendio mensile e di 8 giorni per quelli a stipendio giornaliero, salvo sempre che il licenziamento non fosse provocato da demeriti dell' agente, nel quale caso esso è immediato.

Dal canto suo e con egual misura di tempo, ogni agente ha l' obbligo di preavvisare l' Amministrazione delle dimissioni che intendesse dare dal proprio impiego.

ART. 6. Tranne il caso che la dimissione fosse motivata dalla chiamata in servizio dello Stato, l' impiegato dimissionario non potrà più essere riammesso, salvo casi speciali nei quali deciderà il Consiglio d' Amministrazione sentito il Direttore dell' Esercizio.

ART. 7. L'impiegato che nel dare le proprie dimissioni avrà fatto constatare il motivo della chiamata sotto le armi potrà essere riammesso al servizio qualora vi sia vacante qualche impiego al quale egli sia idoneo.

La riammissione però potrà aver luogo solo quando l'impiegato ne faccia domanda immediatamente dopo ottenuto il congedo e, che ciò avvenga non oltre 5 anni dalla sua dimissione, e semprechè sia tuttora abile al servizio.

Orario di servizio e soprassoldo per lavori oltre l'orario normale.

ART. 8. L'orario di servizio del personale delle Stazioni quanto di quello della sorveglianza e manutenzione della linea e della trazione è determinato dall'orario dei convogli; in ogni caso ~~non potrà eccedere la durata di 14 ore~~ ripartito in modo nella giornata da lasciare almeno sei ore continue di riposo durante la notte.

Per il personale degli Uffici la durata del lavoro giornaliero ~~non potrà eccedere~~ ore sette e mezza in via normale, e nove in

via straordinaria, limitatamente però ad un periodo massimo di un mese continuo e per non più di mesi due in tutto il corso dell'anno.

Il lavoro, oltre a quello stabilito dall'orario, viene pagato in ragione di ore effettive di lavoro conteggiate sulla base di un settimo della paga giornaliera dell'agente, trascurando le frazioni di un centesimo.

Le indennità sopra stabilite non competono ai Guardiani, ~~alle~~ ~~Guardie notturne~~ ed altri che, per speciali disposizioni, venissero esonerati in parte dell'orario giornaliero e fossero assunti espressamente pel servizio notturno.

* *Le indennità per lavori straordinari non vengono corrisposte ne i lavori stessi non vengono ordinati dal Direttore o dai capi Servizio. Potrebbe però essere ammesso lo ore di servizio straordinario prestate dagli agenti senza l'autorizzazione sopra stabilita qualora venga riconosciuta l'esatta urgenza dei lavori eseguiti.*

Per gli operai dell'officina la paga giornaliera e quella delle ore straordinario di lavoro è fissata dal Regolamento speciale.

Alloggio gratuito ed indennità corrispondente.

ART. 9. L'Amministrazione fornisce l'alloggio gratuito o l'indennità corrispondente alle seguenti categorie d'agenti:

- 1.° Capi Stazione
- 2.° Capi Fermata
- 3.° Guardiani delle linee.

Gli agenti a cui viene fornito l'alloggio hanno l'obbligo formale di abitare nel medesimo a meno che circostanze speciali riconosciute dalla Direzione non lo permettano.

Gli agenti che fruiscono di alloggi dell'Amministrazione devono servirsene a seconda dell'uso cui i locali sono destinati, con formale divieto di introdurvi modificazioni. Devono inoltre curarne la pulizia e la conservazione e sono responsabili di ogni e qualsiasi danno, che si verificasse nei locali a loro dati in consegna, che non fosse riconosciuto causato dal naturale deperimento dipendente dall'uso o da forza maggiore.

L'uso dei locali d'abitazione cessa colla cessazione dell'impiego dell'agente, o col suo trasloco qualunque ne sia la causa.

Qualora per circostanze speciali l'Amministrazione non possa accordare l'alloggio nei fabbricati di sua pertinenza agli agenti ai quali spetterebbe a termine del Regolamento potrà venire ai medesimi accordata una corrispondente indennità nelle misure seguenti:

Capo Stazione L. 20 mensili.

Capi fermata L. 10. mensili.

Guardiani L. 5 mensili.

Dette indennità non competono agli agenti che per ragione di servizio avessero a sostituire temporaneamente qualche agente al quale compete l'alloggio o l'indennità senza che essi ne abbiano il grado.

Assenze, Congedi e Malattie.

ART. 10. Nessun impiegato può abbandonare il proprio posto, senza autorizzazione dei superiori, salvo il caso di malattia regolarmente constatata, o di impedimenti derivanti da forza maggiore.

Ogni assenza non giustificata darà luogo alla ritenuta dello stipendio corrispondente a un tempo doppio di quanto essa sarà durata; e questo senza pregiudizio di quelle maggiori punizioni che si stimeranno del caso, sia per recidiva nella mancanza, sia per l'importanza del danno o degli inconvenienti da esso derivati, o che avrebbero potuto derivarne.

Un' assenza in opposizione ad un formale ordine superiore potrà anche essere motivo d' immediato licenziamento.

ART. 11. Ogni anno potranno dalla Direzione esser concessi 15 giorni di licenza agli impiegati dell' ufficio centrale, ai Capi e Sotto Capi Stazione, ai Capi Fermata, ai Macchinisti e Conduttori.

All' altro personale potranno invece concedersi annualmente 10 giorni di permesso, previa domanda in tempo utile ai rispettivi Capi immediati.

Solo la Direzione potrà concedere permessi.

Ciascuno potrà valersi di detto permesso in quelle epoche che meglio crederà, consecutivamente o saltuariamente, e semprechè

le esigenze del servizio lo consentano. Tali congedi non danno luogo a ritenute sullo stipendio. Qualora per circostanze eccezionali il congedo dovesse protrarsi oltre il termine sopra stabilito, potrà il Consiglio d'Amministrazione, o per esso il Direttore, acconsentirvi, e stabilire a norma dei casi, una proporzionale trattenuta sullo stipendio.

ART. 12. Nessuno potrà assentarsi dal servizio, anche dopo dimandato il permesso, senza avere avuta comunicazione dal suo Capo immediato che il permesso stesso gli venne accordato.

ART. 13. Le domande di permesso dovranno essere trasmesse in tempo utile ai Capi Servizio, perchè accordino la loro autorizzazione.

Però in casi d'urgenza assoluta, e per una causa giustificata, potranno anche i Capi diretti accordare ai propri subalterni un permesso che abbia la durata non maggiore di un giorno, informandone subito i rispettivi Capi Servizio.

ART. 14. Qualunque agente che per indisposizione di salute, si trovi nell'impossibilità

di prestar servizio, ha l'obbligo il più formale di renderne senza ritardo avvisato il proprio Capo immediato. In difetto di tale avviso la sua assenza è considerata come arbitraria e quindi punita a sensi dell' Art. 7.

ART. 15. Il trattamento del personale stabile in caso di assenza per malattia debitamente constatata sarà, in via di massima, regolata come segue:

Personale a stipendio mensile.

Per un' assenza non maggiore di 30 giorni:
Stipendio intero.

Per un' assenza da 30 a 60 giorni metà stipendio.

Personale a stipendio giornaliero.

Per un' assenza da 1 a 15 giorni: Stipendio intero.

Per un' assenza da 16 a 30 giorni metà stipendio.

Qualora la malattia dell' agente sia a stipendio mensile, sia a stipendio giornaliero persistesse oltre il limite massimo sovra indicato,

salvo speciale deliberazione del Consiglio, cesserà ogni retribuzione per parte dell'Amministrazione la quale però non surrognerà definitivamente l'agente ammalato se non trascorsi 4 mesi dal principio dell'assenza se trattasi di agente a stipendio mensile, e mesi 2 se trattasi di agente a stipendio giornaliero.

Qualora la malattia sia causata da disordini o trascuranza dell'agente, la sovvenzione da parte dell'Amministrazione verrà ridotta alla metà di quanto è sopra stabilito, e la sua surrogazione definitiva potrà anche aver luogo dopo trascorsa la metà del tempo sovra indicato.

Indennità di trasferta

ART. 16. Qualunque impiegato od agente che, nell'interesse del servizio e dietro ordine superiore, debba, dal luogo di sua residenza, trasferirsi in una data località, acquista diritto ad un'indennità fissa, da computarsi in ragione di grado e di tempo, secondo le norme e prescrizioni infra specificate.

Le trasferte sono di due specie, con o senza pernottazione.

Sono considerate con pernottazione quelle trasferte che obbligano l'impiegato od agente ad un'assenza notturna che altera i suoi lo spazio di tempo compreso fra la mezzanotte e le ore ant.

Sono senza pernottazione tutte le altre trasferte che offrono diritto a compenso, senza raggiungere la circostanza prevista del paragrafo precedente.

ART. 17. Le indennità di trasferta saranno da compartirsi in ragione di grado di tempo secondo le norme seguenti:

	DIARIA con pernottazione	DIARIA senza pernottazione
Capi servizio e Segretario	10 6	7 2.50
Sotto capi servizio cassiere ed economo	8 4	6 2. =
Contabili	6 3	5 1.50
Capi Sotto Capi Stazione	5 2	4 1.50
Capi fermata	4 2	3 1.50
Personale subalterno	3 1.50	2 0.50

ART. 18. Una trasferta la quale fra l'ora di partenza e quella di ritorno non obblighi

ad un' assenza maggiore di ore 4 non dà diritto ad alcun compenso; l' assenza oltre le ore 4 e fino alle 6, dà diritto ad $\frac{1}{4}$ della indennità, con o senza pernottazione secondo il caso; al di là di 6 ore, e fino a 10 è liquidata a metà tariffa, oltre le 10 ore a tariffa intera.

ART. 19. All' impiegato od agente, a cui venissero ordinate due o più trasferte nello spazio di 24 ore, con ritorno di volta in volta alla sua residenza, verrà conteggiata l' indennità riunendo le ore d' assenza effettiva e liquidandole come una sola e non interrotta trasferta.

Quando un impiegato od agente in trasferta abbia dimorato più di 15 giorni consecutivi in una stessa località, le relative indennità si liquideranno a tariffa intiera per 15 giorni, ed alla metà a partire dal 16° giorno sino al 30° oltre il quale cessa ogni indennità di trasferta.

ART. 20. I macchinisti, fuochisti, conduttori, guardafreni ed assistenti, il cui ufficio richiede di sua natura che essi si trasferiscano ora in uno ora in altro punto della ferrovia,

avranno diritto solamente alle indennità di pernottazione, le quali saranno liquidate sulla base seguente:

Macchinisti, Conduttori, L. 1,00

Fuochisti, Guardafreni e Operai » 0,75

ART. 21. Le indennità di trasferta si liquideranno mensilmente dietro nota degli Impiegati od Agenti interessati, trasmessa in via gerarchica al proprio Capo Servizio e da questo alla Direzione.

**Premio ai macchinisti e fuochisti
per risparmio di combustibili
e materie grasse.**

ART. 22. È accordato un premio ai Macchinisti e Fuochisti per l'economia che fanno del combustibile e delle materie grasse.

La base del consumo viene determinata dalla Direzione a seconda della stagione, dei tipi delle locomotive, della qualità delle materie di consumo e delle condizioni di trazione e di servizio.

Il premio sul risparmio sarà calcolato in ragione di un quarto circa del prezzo delle materie di consumo arrotondando le cifre.

Il premio del risparmio non potrà in alcun caso eccedere una quota di L. 45 mensili per ogni coppia di Macchinisti e Fuochisti, e verrà corrisposto per due terzi al Macchinista per un terzo al Fuochista.

Sul complessivo risparmio di combustibili e materie grasse sarà devoluta una quota del 5 per cento al Capo-Deposito purchè non ecceda in alcun caso la somma di L. 50 per mese.

Verificandosi un consumo di combustibile e materie grasse superiore alle basi stabilite verrà il medesimo addebitato per un quinto ai Macchinisti e Fuochisti calcolando colle stesse proporzioni di riparto stabilite sopra.

Pel maggior consumo di combustibile fatto dai Macchinisti non verrà fatto alcun addebito al Capo Deposito.

Le competenze per le locomotive sciolte verranno calcolate in ragione della metà dell' assegnamento normale.

Premio di percorrenza.

ART. 23. Al personale della trazione ed al personale dei treni viene accordato un

premio di percorrenza nelle misure seguenti:

<i>Capi Deposito</i>	per ogni 100 Chil. percorsi.	L. 0,70
<i>Macchinista</i>	» » » » . . »	0,50
<i>Fuochisti</i>	» » » » . . »	0,25
<i>Capi Conduttori</i>	» » » » . . »	0,60
<i>Conduttori</i>	» » » » . . »	0,50
<i>Guardafreni</i>	» » » » . . »	0,30

Per il premio di percorrenza è stabilito un limite massimo di L. 30 al mese per i Capi Deposito, Controllori, Capi Conduttori, Macchinisti e Conduttori e di L. 20 per i Fuochisti e Guardafreni.

Per i Controllori e Capi Conduttori, verrà fissato dalla Direzione un minimo di treni da controllare a norma dell' orario.

Biglietti di viaggio gratuiti.

ART. 24. I biglietti di viaggio gratuiti si dividono in due categorie, di servizio e di favore.

I biglietti gratuiti di servizio sono rilasciati agli Impiegati, Agenti ed Operai (esclusa ogni persona della famiglia) che siano mandati d' ufficio in una data località per prestarvi servizio.

Dal biglietto dovrà sempre risultare la sua durata ed il motivo per cui venne rilasciato.

ART. 25. Cessato il motivo che diede luogo al rilascio, i titolari dei biglietti dovranno restituirli alla Direzione anche prima della loro scadenza, non dovendo detti biglietti servire oltre il tempo in cui le persone alle quali vennero rilasciati ne abbisognano per compiere, in quella determinata località, lo incarico avuto.

ART. 26. I biglietti gratuiti di favore si concedono:

a) Agli impiegati ed Operai dell'Amministrazione in servizio effettivo ed ai loro parenti prossimi cioè *genitori, moglie, figli, fratelli e sorelle*, con loro conviventi, ed a loro carico, onde recarsi in una qualunque località della linea per motivi estranei al servizio, limitatamente però a N. 4 concessioni all'anno. Ogni concessione non potrà comprendere più di 4 persone, per un solo viaggio d'andata e ritorno; queste potranno godere dei biglietti di favore anche senza essere accompagnate dall'Impiegato od Agente

pel quale hanno luogo le concessioni, ma in tal caso il numero delle persone sarà ridotto a 3.

Il suddetto numero stabilito per ogni concessione non potrà giammai essere aumentato nei successivi biglietti, quand' anche prima non ne avessero completamente approfittato.

(b Ad una sola persona della famiglia degli impiegati od agenti residenti in località, le quali notoriamente difettino di generi di prima necessità, onde recarsi ad un vicino mercato per le provviste. Questi biglietti saranno permanenti, ossia valevoli per tutto l'anno ma servibili soltanto per un dato giorno della settimana, fissato dalla Direzione ed indicato nel biglietto.

c) Ai figli d'impiegati od agenti, sempre con loro conviventi ed a carico, che ne avessero bisogno per frequentare qualche scuola mancante nella località, ove sono di residenza.

Questi biglietti, quantunque permanenti, non varranno che pel tempo in cui tale scuola rimane aperta; essi vengono rilasciati mediante presentazione alla Direzione del certificato d'iscrizione alla scuola stessa.

Indennità di trasloco.

ART. 27. La indennità di trasloco viene corrisposta nel solo caso che questo non si effettui per volontà dell' agente o per punizione.

Per indennità di trasloco l' Amministrazione accorda:

a) Il trasporto gratuito od il rimborso delle spese sostenute, e regolarmente comprovate pel trasporto col mezzo più economico di cui si può valere, tanto per l' agente stesso che per la sua famiglia, mobili, masserizie, ecc., senza però alcuna garanzia per le avarie dipendenti dal trasporto stesso.

b) Il rimborso dell' affitto pagato dietro consegna delle regolari ricevute, però nel limite massimo di mesi uno per gli agenti che alloggiassero in camere ammobiliate e di mesi sei per gli agenti che alloggiassero in appartamenti affittati senza mobiglia.

Tanto in un caso che nell' altro non sarà indennizzato l' affitto, che per quanto esso sia in relazione al rango ed alla condizione di famiglia dell' impiegato.

Un compenso per la durata necessaria alla nuova installazione dell' agente calcolata per giornate 2 se l' alloggio nella nuova sede viene fornito dall' Amministrazione e per giornate 5 al massimo se provvisto a cura dell' impiegato.

Multe e Punizioni.

ART. 28. Il personale è strettamente tenuto all' osservanza del Regolamento ed ogni trasgressione al medesimo o mancanza agli obblighi inerenti alle mansioni affidategli viene punita con multe pecuniarie, colla sospensione od anche col licenziamento a seconda dei casi.

Per le multe e punizioni saranno in via di massima applicate le seguenti norme in quanto non siano più specificatamente stabilite dai singoli regolamenti di servizio.

Per ritardo nell' orario di servizio o assenza arbitraria, per le prime tre volte in un anno il doppio della paga corrispondente alla durata dell' assenza arrotondando le cifre di 25 in 25 cent. in aumento, con un minimum di 50 cent. per gli agenti con stipendio superiore alle lire 2 al giorno e di L. 0,40

per gli agenti collo stipendio di lire due o meno.

Per tre volte successive le quote anzidette vengono raddoppiate.

I ritardi anche di lieve durata del personale delle Stazioni e di servizio dei treni che abbiano dato luogo ad inconvenienti o ritardi nel servizio o sostituzione di personale saranno puniti come segue:

Impiegati, Conduttori, Fuochisti L. 1, - a L. 1,50 per le prime tre volte.

Capi Stazione e Macchinisti L. 2, - a L. 2,50 per le prime tre volte.

Per tre volte successive viene raddoppiata la multa.

Per mancanze leggieri ai regolamenti od istruzioni, per disattenzione per le prime tre volte in un anno:

Impiegati, Conduttori, Macchinisti L. 0,50

Guardiani, Guarda-eccentriche e

Manovali

» 0,25

Per tre volte successive il doppio,

Per trascuranza od irregolarità nel servizio, per mancanza di riguardo al pubblico od agli impiegati le prime tre volte in un anno:

Impiegati, Conduttori, Macchinisti e Fuochisti L. 1, — a L. 3, —

Guardiani, Guardia-eccen-

triche, Manovali » 0,50 » » 1 —

Per tre volte successive il doppio.

Per mancanze gravi con pericolo della sicurezza dell' esercizio, per insubordinazione, per irregolarità nella gestione di cassa, esazioni indebite, per ubbriachezzza in servizio, cattiva condotta e simili, sospensione da 10 giorni ad un mese od anche licenziamento immediato a seconda dei casi.

Ogni mancanza anche non grave quando venga ripetutamente commessa, e quelle che potessero essere fonte di danni all' Amministrazione saranno soggette alle punizioni che saranno giudicate dalla Direzione o dal Consiglio non escluso il licenziamento.

Il personale è inoltre responsabile verso l' Amministrazione di tutti i danni che volontariamente o per incuria cagionasse alla medesima, fermo il diritto all' Amministrazione di procedere per le vie legali verso l' agente che si fosse reso colpevole di danni verso di essa.

Per tutti i casi imputabili ad inesperienza o

negligenza si adottano le seguenti massime per il rimborso dei danni medesimi:

I danni imputabili ad imperizia dell' agente saranno ad esso addebitati per un terzo del loro ammontare; non sarà però in alcun modo addebitato all' agente una somma maggiore della metà del suo stipendio mensile.

I danni imputabili ad incuria saranno addebitati per intero qualora il loro ammontare non superi le L. 5, se trattasi di basso personale, cioè: Manovali, Facchini, Operai, Guardiani e Fuochisti, e di L. 10 per l' altro personale.

Tali quote resteranno invariate sino ad un ammontare di danni corrispondenti al doppio delle medesime, oltre di che si addebiterà all' agente la metà dell' importo del danno, non oltrepassando però il limite massimo di una mesata di stipendio.

Potrà essere applicata contemporaneamente ad un agente una multa disciplinare ed una trattenuta per danno purchè l' importo complessivo di entrambi sia mantenuto entro i limiti sopra esposti.

Disposizioni Transitorie.

Finchè non sia costituita la Società d'esercizio ed installato il Consiglio d'Amministrazione tutte le attribuzioni del Consiglio stesso rimangono concentrate nel Direttore d'Esercizio che è responsabile verso l'Assuntore dell'Esercizio per Società anonima da costituire.

Assicurazione contro gli accidenti

Qualora l'Amministrazione deliberasse di assicurare il proprio personale contro gli accidenti dovrà il medesimo contribuire in tale assicurazione nei modi che saranno stabiliti, restando però fin d'ora fissato che la quota mensile a carico del personale non potrà in alcun caso superare il massimo di Lire Una al mese pel basso personale e lire due per il macchinista e per gli impiegati.

